

D.Lgs. 231/2001

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E
ORGANISMO DI VIGILANZA: RIFLESSIONI E
INDICAZIONI OPERATIVE SU COMPITI E
DOVERI DELL'O.D.V. IN TEMPI DI
EMERGENZA SANITARIA



STUDIO LEGALE
VENTIMIGLIA

AVVOCATI PENALISTI E D'IMPRESA



RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

- **La responsabilità da reato degli enti:** il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità “amministrativa” da reato degli enti. Si tratta di una particolare forma di responsabilità giuridica che colpisce gli enti nell’ambito dei quali **soggetti apicali e/o subordinati** abbiano commesso uno o più reati tra quelli elencati dagli artt. 24 ss. del D.lgs. 231/2001, a patto che il reato sia stato commesso **nell’interesse o a vantaggio** – anche non prevalente – dell’ente.

La società può andare esente dalla responsabilità nel caso in cui adegui il proprio sistema organizzativo a quanto previsto dall’art 6 D.lgs. 231/2001. In particolare adottando ed efficacemente attuando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


L'ORGANISMO DI
VIGILANZA COME
PRESIDIO DI
PREVENZIONE

- ART. 6 LETT. B) D.LGS. 231/2001



Prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con lo scopo, tra gli altri, di vigilare sul **corretto funzionamento e osservanza** dei protocolli previsti dal Modello organizzativo.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



REQUISITI IN CAPO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001,
l'Organismo di Vigilanza si configura come un
*“organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo”*.

REQUISITI OGGETTIVI:

- ◆ AUTONOMIA
- ◆ INDIPENDENZA

REQUISITI SOGGETTIVI:

- ◆ ONORABILITÀ
- ◆ PROFESSIONALITÀ

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/2001 non prevede specifiche modalità o formalità per la nomina dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia è fondamentale che la nomina sia formalizzata con delibera e che sia motivata.

Fermo ciò, l'Organismo di Vigilanza è un organo:

- ✓ Monocratico o collegiale;
- ✓ Costituito da membri interni all'azienda, membri esterni o misto;
- ✓ Nominato dall'Organo amministrativo.



Preferibile una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare

- ✓ Approccio multidisciplinare
- ✓ Sinergia delle competenze professionali
- ✓ Attenuazione del rischio di una parcellizzazione della visione dell'OdV.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- ❖ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Si configura allorquando l'Organismo di Vigilanza non svolga correttamente le attività di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e/o non segnali tempestivamente le criticità nel sistema di prevenzione previste dallo stesso. Ciò comporta automaticamente la responsabilità contrattuale dell'Organismo di Vigilanza, che risponderà *ex art. 1218 c.c.*
- ❖ **RESPONSABILITÀ PENALE:** Dal momento che l'Organismo di Vigilanza non possiede alcun potere impeditivo né disciplinare nei confronti dei potenziali autori dei reati presupposto, non pare potersi ascrivere in capo ad esso una responsabilità penale *ex art. 40 c.p.*, ai sensi del quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*. Tale disposizione, infatti, ascrive una responsabilità penale in capo a chi, in quanto titolare di una posizione di garanzia ovvero di poteri impeditivi, non adempie ai propri doveri di impedire l'evento dannoso o pericoloso.

LE PIÙ COMUNI AREE DI RISCHIO PER GLI ENTI

RAPPORTI CON LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SALUTE E
SICUREZZA SUL
LAVORO

REATI SOCIETARI
(fra cui la
corruzione tra
privati *ex art. 2635*
c.c.)

RICETTAZIONE E
RICICLAGGIO

REATI AMBIENTALI

REATI TRIBUTARI

NUOVI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto alcuni **reati tributari** nel novero dei reati presupposto da cui deriva la responsabilità «amministrativa» degli Enti, a norma del **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000)
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.lgs. 74/2000)
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000)
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.lgs. 74/2000)
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 74/2000)

II RISCHIO FISCALE



N.B: l'esternalizzazione di una o più di queste attività a professionisti o società esterne non elimina il rischio fiscale: permane, infatti, un obbligo di controllo sulla loro costante professionalità e correttezza, oltre alla necessità di predisporre cautele affinché i documenti e le informazioni trasmesse siano sempre chiare, complete e veritiere

**RESPONSABILITÀ EX
D.LGS. 231/2001 E
EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19**

Art. 42, c. 2, del “Decreto Cura Italia” ha stabilito che l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio sul lavoro

o



Il lavoratore ha, pertanto, diritto all’indennizzo Inail



Inail, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha precisato che la tutela assicurativa spettante in caso di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative opera anche nei casi di infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro”

INFEZIONE DA COVID-19 COME INFORTUNIO SUL LAVORO

La qualificazione dell'infezione da Covid-19 come *infortunio* ha suscitato preoccupazione e scontento nel mondo imprenditoriale.

I datori di lavoro hanno temuto di essere esposti, in tal modo, a responsabilità penale per le lesioni (art. 590 c.p.) o la morte (art. 589 c.p.) derivate dall'infezione da Coronavirus.

**INTRODUZIONE DELLO
“SCUDO PENALE”
A TUTELA DEL DATORE
DI LAVORO**

Art. 29-bis della Legge di conversione del D.l. 23/2020 ha stabilito che i datori di lavoro adempiono all’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori previsto dall’art. 2087 c.c. mediante l’applicazione del Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle Parti Sociali.



Ai sensi dell’art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

“SCUDO PENALE”: CONSEGUENZE

Nell’ambito dell’attuale contesto, il compito dell’imprenditore risulta, quindi, particolarmente delicato: l’imprenditore si trova, infatti, a fronteggiare un rischio come quello infettivo, esterno e non direttamente riconducibile alla propria attività



In caso di contagi all’interno della popolazione aziendale non potrà, pertanto, essere condannata ai sensi dell’art. 25-septies D.lgs. 231/2001 la società che abbia seguito con scrupolo le indicazioni provenienti dal T.U. 81/2008 e dagli specifici Protocolli approvati dal Governo per l’emergenza sanitaria.

IL RUOLO DELL'ODV IN FASE DI EMERGENZA SANITARIA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue ordinarie attività di prevenzione e controllo, sarà ora chiamato a:

- ✓ Verificare il grado di **aderenza del sistema organizzativo** aziendale alle prescrizioni di cui al Protocollo 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni
- ✓ Chiedere la trasmissione di **specifici flussi informativi** da parte delle funzioni aziendali impegnate nel contenimento dei contagi (in particolare da parte di eventuali comitati anti crisi costituiti *ad hoc* per la gestione dell'emergenza)
- ✓ Supportare le funzioni aziendali nel compito di **adeguare le esigenze preventive a quelle operative**. Anche le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19 devono, infatti, essere calate nello specifico contesto aziendale di riferimento

Grazie per l'attenzione



STUDIO LEGALE
VENTIMIGLIA

AVVOCATI PENALISTI E D'IMPRESA



Studio Legale Ventimiglia

Milano – Via Borgogna, 5
TEL.: (+39) 02 37 011 019

Le altre sedi

Roma – Via Frattina, 10
Genova – Via S. Lorenzo, 23/13
Londra – 1 Alfred Place

www.studiolegaleventimiglia.com

M: **segreteria@studiolegaleventimiglia.com**

Centro Studi Borgogna

Via Borgogna, 5 – 20122 Milano

www.centrostudiborgogna.it

TEL: (+39) 02 36 642 658

info@centrostudiborgogna.it